




COMUNE DI NAPOLI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

(I.U.C.)

APPROVATO CON

DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 27 DEL 21 MAGGIO 2014

E MODIFICATO CON

DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 46 DEL 7 AGOSTO 2014

INDICE

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Art. 2. Soggetto attivo

Art. 3. IMU

SEZIONE TARI

Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 5. Soggetti passivi

Art. 6. Esclusioni dal tributo

Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 10. Superficie degli immobili

Art. 11. Gestione e classificazione dei rifiuti

Art. 12. Costo di gestione

Art. 13. Determinazione della tariffa

Art. 14. Articolazione della tariffa

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 20. Scuole statali

Art. 21. TARI giornaliera

Art. 22. Tributo provinciale

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per compostaggio
- Art. 25. Riduzioni per le utenze non domestiche
- Art. 26. Riduzioni per il recupero
- Art. 27. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 28. Obbligo di dichiarazione
- Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 30. Versamenti e Riscossione
- Art. 31. Riscossione coattiva

SEZIONE TASI

- Art. 32. Presupposto dell'imposta
- Art. 33. Soggetti passivi
- Art. 34. Esenzioni
- Art. 35. Locazione finanziaria
- Art. 36. Multiproprietà
- Art. 37. Base imponibile
- Art. 38. Determinazione delle aliquote dell'imposta
- Art. 39. Riduzioni
- Art. 40. Individuazione dei Servizi Indivisibili
- Art. 41. Versamenti
- Art. 42. Dichiarazioni
- Art. 43. Riscossione coattiva

SEZIONE DISPOSIZIONI COMUNI A TARI E TASI

Art. 44. Liquidazione e accertamento dell'imposta

Art. 45. Dilazioni

Art. 46. Questionari

Art. 47. Sanzioni

Art. 48. Ravvedimento operoso e adempimento spontaneo tardivo

Art. 49. Rimborsi

Art. 50. Interessi

Art. 51. Contenzioso.

Art. 52. Disposizioni transitorie TARI

Art. 53. Disposizioni transitorie TASI

Allegati

all. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

all. B: Categorie di utenze non domestiche

all. C: Elenco dei servizi indivisibili finanziati con la TASI

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC).
2. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).

ARTICOLO 2

SOGGETTO ATTIVO

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune di Napoli sul cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, i fabbricati e le superficie degli immobili o delle aree scoperte assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ARTICOLO 3

IMU

L'applicazione dell'IMU è disciplinata dall'apposito Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 21 giugno 2012 e successive modificazioni e integrazioni.

SEZIONE TARI

ARTICOLO 4

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici a qualsiasi uso adibite, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ARTICOLO 5

SOGGETTI PASSIVI

- 1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
- 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ARTICOLO 6

ESCLUSIONI DAL TRIBUTO

- 1. Sono escluse dal tributo:
 - a) ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
 3. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e urbani e degli assimilati, nel territorio comunale, è svolto, in regime di privativa, dal Comune di Napoli, attraverso apposita società partecipata.

ARTICOLO 7

ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo che va dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) i locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi nei quali si svolgono funzioni religiose; sono, viceversa, tassabili eventuali locali annessi, adibiti ad abitazione e/o usi diversi dall'espletamento di funzioni e riti religiosi.
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibil-

mente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, gli uffici tributari comunali applicheranno il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ARTICOLO 8

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, gli uffici tributari comunali applicheranno il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ARTICOLO 9

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
Le aree escluse sono individuate in quelle di produzione ed in quelle adibite a magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio di dette attività produttive.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 11, comma 4, lettera f).

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	% di abbattimento:
a) AUTOCARROZZERIE E CASEIFICI:	60%
b) AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI e VERNICIATURE, GALVANO – TECNICI – FONDERIE:	50%
c) AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI, LAVANDERIE E TINTORIE, TIPOGRAFIE e OFFICINE DI CARPENTERIE METALLICHE, AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO, PESCHERIE e MACELLERIE:	40%
d) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE:	30%
e) FALEGNAMERIE, PASTICCERIE, FARMACIE	20%
f) ROSTICCERIE, FRIGGITORIE, PIZZERIE, RISTORAZIONE:	10%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro la data di presentazione dei MUD, relativo all'anno di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ARTICOLO 10

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione dalla tassazione delle superfici o parte di esse con altezza inferiore a m. 1,50
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

ARTICOLO 11

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dal vigente Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti.
3. Si definisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- c. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - d. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - e. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere d) ed f) del presente comma.
 - f. i rifiuti – di cui all'allegato A del presente regolamento – non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, sono stati assimilati ai rifiuti urbani con deliberazione di consiglio comunale, sempre che la produzione di tali rifiuti non superi gli 80 Kg a metro quadro all'anno con un minimo giornaliero di 0,5 Kg al metro quadro;
5. Sono rifiuti speciali, ad eccezione di quelli indicati alla lettera f) del precedente comma 4:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
 - f) I rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ARTICOLO 12

COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti, ogni anno, sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani, e approvati dal Comune, prima o contestualmente alla approvazione della delibera di definizione delle tariffe.
3. Il Piano Finanziario, redatto in conformità del D.P.R. n. 158/99, indica, tra l'altro, gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. L'affidatario della gestione del servizio rifiuti dovrà far pervenire la proposta di piano economico finanziario, relativamente alla parte di sua competenza, entro e non oltre il 28 febbraio dello stesso anno.

ARTICOLO 13

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

ARTICOLO 14

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività K_d di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ARTICOLO 15

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata entro i termini previsti, di cui all'art. 29 del presente regolamento.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ARTICOLO 16

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
4. Nel caso di utenze domestiche, la tariffa per cantine, solai e box di pertinenza dell'unità abitativa destinata a residenza coincide con quella applicata all'unità principale.

ARTICOLO 17

OCCUPANTI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, purché dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità.
Resta ferma la possibilità, per gli uffici tributari, di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 1 gennaio dell'anno di tassazione, con conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

ARTICOLO 18

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipolo-

gia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ARTICOLO 19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. n. 158/99, di cui all'allegato B, sulla base della categoria di occupazione dichiarata ed in mancanza sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 30 mq.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

ARTICOLO 20

SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ARTICOLO 21

TARI GIORNALIERA

1. La TARI si applica, in base a tariffa giornaliera, ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi, nei termini previsti per il COSAP, con il versamento, al Comune, del tributo comunale per l'anno di riferimento tramite modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui all' articolo 25, con esclusione del comma 1.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ARTICOLO 22

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per

l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura del 5%, così come deliberato dalla provincia, sull'importo del tributo comunale.

ARTICOLO 23

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa è ridotta del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, per le abitazioni tenute a disposizione, per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo.
2. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, la Giunta Comunale, con proprio provvedimento e nei limiti dello stanziamento della specifica voce di spesa del bilancio di previsione, riconosce una riduzione percentuale della tariffa dovuta, nella misura appresso indicata, a favore degli utenti residenti che dimostrino di trovarsi nelle seguenti condizioni:
 - a) ai nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, il cui capo famiglia risulti assistito dagli Istituti di Assicurazione obbligatoria per invalidità od inabilità al lavoro, accertata nella misura del 100%, ed i cui componenti del nucleo non risultino, in tutto o in parte, proprietari di alcun immobile nel Comune di Napoli, riconosce:
 - una riduzione del 20% della tariffa dovuta – determinata in proporzione alle risorse assegnate in bilancio a copertura dell'agevolazione consentita – se l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE (calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente) non è superiore a €8.000,00;
 - una riduzione del 10% della tariffa dovuta – determinata in proporzione alle risorse assegnate in bilancio a copertura dell'agevolazione consentita – se l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE (calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente) è compreso tra €8.000,01 e €15.000,00;
 - b) ai nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, il cui il capo famiglia ultrasessantacinquenne e l'eventuale coniuge godano della sola pensione sociale ed i cui componenti del nucleo non risultino, in tutto o in parte, proprietari di alcun immobile nel Comune di Napoli, riconosce:
 - una riduzione del 20% della tariffa dovuta – determinata in proporzione alle risorse assegnate in bilancio a copertura dell'agevolazione consentita – se l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE (calcolato sulla

- base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente) non è superiore a €8.000,00;
- una riduzione del 10% della tariffa dovuta – determinata in proporzione alle risorse assegnate in bilancio a copertura dell'agevolazione consentita – se l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE (calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente) è compreso tra €8.000,01 e €15.000,00;
- c) ai nuclei familiari, in cui uno dei componenti sia un portatore di handicap, risultante tale da certificato rilasciato dalla competente struttura dell'Azienda Sanitaria Locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed i cui componenti del nucleo non risultino, in tutto o in parte, proprietari di alcun immobile nel Comune di Napoli, riconosce:
- una riduzione del 20% della tariffa dovuta – determinata in proporzione alle risorse assegnate in bilancio a copertura dell'agevolazione consentita – se l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE (calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente) non è superiore a €8.000,00;
 - una riduzione del 10% della tariffa dovuta – determinata in proporzione alle risorse assegnate in bilancio a copertura dell'agevolazione consentita – se l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE (calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente) è compreso tra €8.000,01 e €15.000,00;
- d) ai nuclei familiari numerosi (cinque o più componenti), la cui situazione economica, rilevata dall'indicatore ISEE, risulti inferiore a €8.000,00, è riconosciuta una riduzione del 40% della tariffa dovuta.
3. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti non sono cumulabili tra di loro.
 4. Le agevolazioni sopra indicate sono concesse su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il 20 dicembre di ciascun anno e con effetto per l'anno in cui essa viene presentata, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Qualora le condizioni cessino, la tariffa intera decorrerà dal primo giorno del mese solare successivo al giorno in cui siano venute meno le condizioni per l'agevolazione, a fronte di denuncia di variazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione. Il termine annuale di presentazione delle domande potrà essere variato con la deliberazione di Giunta Comunale che determina annualmente l'entità delle agevolazioni.
 5. Il riconoscimento dell'agevolazione spettante è determinato in base all'importo dovuto per l'annualità per il quale il beneficio è stato richiesto. L'importo

dell'agevolazione riconosciuta è decurtato dalla tassa dovuta per l'annualità di imposta successiva. Qualora per l'annualità successiva la tassa non sia dovuta, ovvero sia di un importo inferiore all'agevolazione riconosciuta, si procederà al rimborso della somma spettante.

6. Il riconoscimento dell'agevolazione avviene mediante rideterminazione dell'importo dovuto per l'annualità per la quale viene richiesta l'agevolazione.
7. Nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire dell'agevolazione, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'utente, il Comune provvederà al recupero della tariffa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento.
8. Abrogato.
9. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata dal Comune attingendo alle risorse appositamente previste nel bilancio comunale e destinate alle politiche sociali.
10. Qualora i fondi disponibili in bilancio non siano sufficienti a coprire tutte le richieste presentate, gli stessi saranno suddivisi tra le varie tipologie di agevolazioni, in proporzione alle istanze presentate, ed assegnati per ordine di graduatoria.

ARTICOLO 24

RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO

1. E' riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa, nella misura del 30% alle utenze domestiche che provvedono al compostaggio.
2. E' riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa, nella misura del 20%, alle utenze non domestiche, che provvedono al compostaggio, in proprio, ovvero anche attraverso forme associate di impresa.
3. Con deliberazione di Giunta Comunale n° 14 del 15 gennaio 2014 sono individuati presupposti, condizioni e modalità per effettuare il compostaggio ed accedere ai benefici di cui ai commi precedenti.

ARTICOLO 25

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 86 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione della tariffa pari al:
 - a) 20% qualora la durata dei lavori sia compresa tra tre mesi e sei mesi;
 - b) 40% qualora la durata dei lavori sia superiore a 6 mesi.La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare entro 30 giorni dalla chiusura del cantiere.
4. La tariffa è ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, nella misura dell'85% per i beni confiscati alla criminalità organizzata (ex articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 159/2011), ed assegnati ad Enti, Associazioni e Organizzazioni per pubbliche finalità.
5. La tariffa è ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, nella misura del 50% per enti, associazioni e organizzazioni non lucrative, con finalità sociali e ambientali regolarmente iscritte negli albi regionali alla data del 31 dicembre 2012, sempreché prestino, gratuitamente - a favore dell'Ente - servizi in tema di protezione civile e di salvaguardia ambientale.
6. Le agevolazioni di cui ai commi 4 e 5 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata dal Comune attingendo alle risorse appositamente previste nel bilancio comunale e destinate alle politiche sociali.
7. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione purché debitamente dichiarate e documentate da apposita dichiarazione iniziale o di variazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ARTICOLO 26

RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. Alle utenze non domestiche, che avviano al recupero rifiuti assimilati, spetta una riduzione della quota variabile tariffa proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati (comunque superiore a 500Kg l'anno) che il produttore dimostri, a consuntivo, di avere avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. La richiesta deve essere presentata, annualmente, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti e deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a) Modello Mud;
 - b) Attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero;
 - c) Copia del registro di carico e scarico;
 - d) Copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero.
3. In alternativa le utenze commerciali e produttive, che effettuano tali forme di recupero dei rifiuti assimilati per il tramite della società di igiene urbana, devono presentare apposita richiesta al fine di dimostrare i quantitativi di materiale destinato al recupero, a cui potrà seguire un'attività di monitoraggio e verifica da parte della società di igiene urbana.
4. La riduzione di cui al comma 3, riconoscibile fino ad un massimo del 30% della quota variabile del tributo dovuto, viene determinata moltiplicando la quantità di rifiuti avviati al recupero per il costo variabile unitario al Kg (concernente i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche); l'importo risultante va detratto dall'importo totale del tributo dovuto e viene riconosciuto mediante compensazione con la prima scadenza utile.
5. Per le utenze domestiche e le utenze non domestiche che conferiscono i rifiuti assimilati presso i Centri di Raccolta, la riduzione in questione, riconoscibile fino ad un massimo del 20% della quota variabile del tributo dovuto, viene determinata moltiplicando la quantità di rifiuti avviati al recupero per il costo variabile unitario al Kg (concernente i rifiuti prodotti, rispettivamente, dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche); l'importo risultante va detratto dall'importo totale del tributo dovuto e viene riconosciuto mediante compensazione con la prima scadenza utile.
6. La riduzione di cui al comma 5 è riconosciuta purché il conferimento avvenga nel rispetto delle procedure indicate dal Regolamento di gestione dei Centri di Raccolta.

ARTICOLO 27

RIDUZIONE PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile:
 - a) al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 500 metri e 800 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica;
 - b) al 30% per le utenze poste a una distanza compresa tra 801 metri e 1000;
 - c) al 20% per le utenze poste ad una distanza superiore.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 200 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ARTICOLO 28

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia dell'anagrafe cittadina e, nel caso di soggetto non iscritto nell'anagrafe comunale, dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei co-obbligati ha effetti anche per gli altri.

ARTICOLO 29

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere obbligatoriamente :
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, I dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione postale fa fede la data di invio.
 6. Gli uffici comunali, in occasione del rilascio di certificati di residenza, di licenze, autorizzazioni o concessioni, avranno cura di invitare il contribuente ad adempiere all'obbligo tributario di presentare la dichiarazione, secondo le modalità e i termini previsti dal presente regolamento.

ARTICOLO 30

VERSAMENTI E RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti dovuto, in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti per le annualità precedenti ed inviando agli stessi, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano, per ogni utenza, le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in numero 4 rate, con scadenza il 16 maggio, il 16 luglio, il 16 settembre e il 16 novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. La Giunta Comunale, in caso di impedimenti tecnici, può autorizzare lo slittamento delle scadenze delle rate di cui al precedente comma 1.
3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. Qualora l'invito di pagamento di cui al comma 1 non sia stato recapitato ovvero non tenga conto di fatti che determinano un diverso ammontare del tributo dovuto, il contribuente avrà cura di provvedere:
 - a) al pagamento in autoliquidazione, con le modalità e i termini di cui ai commi precedenti, del tributo dovuto;
 - b) alla presentazione, con le modalità e i termini di cui agli articoli 28 e 29 del presente Regolamento, dell'apposita dichiarazione di variazione TARI.
5. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ARTICOLO 31

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento sono riscosse in un'unica soluzione mediante ruolo coattivo. La riscossione coattiva viene effettuata, con la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602, dall'affidatario del servizio di riscossione, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.
2. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'articolo 1 – comma 163 – della legge 27 dicembre 2006 n° 296.
3. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi al tributo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di €30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

SEZIONE TASI

ARTICOLO 32

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Il presupposto impositivo della TASI è costituito dal possesso (a titolo di proprietà o di altro diritto reale) o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di immobili, ivi comprese le abitazioni principali, e di aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

ARTICOLO 33

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo della TASI è il proprietario (o titolare di altro diritto reale sull'immobile) e il detentore, a qualsiasi titolo, di immobili e aree edificabili a qualsiasi uso adibiti.
2. In caso di pluralità di possessori o titolari di altro diritto reale sull'immobile, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. In caso di pluralità di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
4. Il titolare del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) è tenuto ad effettuare il versamento dell'imposta per il periodo durante il quale permane la titolarità del diritto medesimo.
5. Nel caso di detenzione temporanea, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario ovvero dal titolare di diritto reale sull'immobile o sull'area.

ARTICOLO 34

ESENZIONI

1. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune, dai consorzi tra detti enti, dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Sono esenti dal tributo altresì :
 - a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 601/1973 e successive modificazioni ;
 - c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11/2/1929 e reso esecutivo con legge 810/1929;
 - e) i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali;
 - f) Gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del T.U. 917/1986, e successive modificazioni - fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici, che restano comunque assoggettati al tributo indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile - destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art.16, lettera a) della legge 222/1985.
3. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 2, lettera f, del presente articolo si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso

so l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività.

Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 41, 42 e 44 dell'art. 2 del D.L. 262/2006 convertito in Legge 286/2006.

Le rendite catastali, dichiarate o attribuite in base al periodo precedente, producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

ARTICOLO 35

LOCAZIONE FINANZIARIA

1. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
2. Per data del contratto si intende il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data della riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

ARTICOLO 36

MULTIPROPRIETÀ

Nel caso di multiproprietà e centri commerciali, responsabile del versamento della TASI è il soggetto che gestisce i servizi comuni.

ARTICOLO 37

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell'immobile, così come determinato dall'articolo 5 del decreto legislativo n° 504/1992 e dall'articolo 13 del decreto legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per gli immobili appartenenti al gruppo B e alle categorie catastali C/3, C/4, C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

- d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli del gruppo D/5;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.

ARTICOLO 38

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA

1. Il Consiglio Comunale delibera le aliquote relative all'imposta entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
3. Per l'anno d'imposta 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Il Consiglio Comunale determina l'aliquota di cui al presente comma 3, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale, per ciascuna tipologia di immobile, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU (10,6 per mille) ed alle altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
4. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al secondo periodo del comma 3 di cui sopra, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che, relativamente alle abitazioni principali (e immobili ad esse equiparati) siano previste detrazioni d'imposta ed altre misure simili.
5. Il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote TASI, in ragione della tipologia, della destinazione degli immobili, nonché del settore di attività espletata negli stessi.
6. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge n° 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 214/2011, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può essere superiore all'1 per mille.
7. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale sull'immobile (usufrutto, uso, abitazione), l'imposta è corrisposta, dall'occupante, nella misura del 30 per cento

dell'ammontare complessivo; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'immobile.

ARTICOLO 39

RIDUZIONI

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, e rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione:

- €150 per gli immobili con rendita catastale fino a €300;
- €100 per gli immobili con rendita catastale oltre €300.

ARTICOLO 40

INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI

1. Nell'allegato C al presente Regolamento sono individuati i servizi indivisibili forniti dal Comune di Napoli ed alla cui copertura la TASI è diretta.
2. L'individuazione delle somme specifiche di finanziamento avverrà con la deliberazione di approvazione del bilancio preventivo.

ARTICOLO 41

VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato utilizzando il modello F24, ovvero con le altre modalità stabilite dalla normativa vigente.
2. Il tributo è versato, in autoliquidazione, dal contribuente. Il Comune può inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che, in caso di mancato invio dei moduli precompilati, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta, sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione di cui al successivo articolo 42.
3. Il pagamento del tributo va effettuato in due rate semestrali, con scadenza la prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre dell'anno di imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. In caso di più titolari di diritto reale sull'immobile, il versamento del tributo è effettuato da uno solo dei titolari, anche per conto degli altri. Parimenti, nel caso di più detentori dell'immobile, il versamento è effettuato da uno solo di essi, anche per conto degli altri occupanti.
5. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a mesi, nel quale sussiste il possesso (a titolo di proprietà o di altro diritto reale) o la detenzione

dell'immobile o dell'area edificabile. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

6. Non si fa luogo al pagamento se l'imposta da versare è inferiore a €12,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
7. La Giunta Comunale può stabilire differimenti dei termini per i versamenti, per situazioni particolari.
8. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ARTICOLO 42

DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione, relativa alla TASI, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del diritto di proprietà (o altro diritto reale) sull'immobile, ovvero dalla data di inizio della detenzione degli immobili e delle aree assoggettate al tributo.
2. Nel caso di più titolari del diritto reale, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei titolari.
3. Nel caso di pluralità di detentori, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni..
5. Nella dichiarazione TASI vanno obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistenti.

ARTICOLO 43

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento sono riscosse coattivamente entro i termini e secondo le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia.

2. Non si fa luogo all'accertamento ed alla conseguente iscrizione a ruolo e riscossione, qualora l'ammontare dovuto del credito (comprensivo di sanzioni e interessi) non superi l'importo di €30,00.
3. La disposizione di cui al punto precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

SEZIONE DISPOSIZIONI COMUNI A TARI E TASI

ARTICOLO 44

LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Gli uffici tributari comunali, preposti alla gestione della TARI e della TASI, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, per ciascun tributo, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere l'indicazione delle somme da versare in unica rata, entro 60 giorni dalla ricezione dell'avviso, con addebito di spese di notifica e con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva; devono, altresì, contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere spiegazioni e chiarimenti in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato per la gestione del tributo.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo delle posizioni tributarie, gli uffici comunali possono richiedere dati e notizie ad uffici pubblici competenti ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, con esenzione di spese e diritti.

ARTICOLO 45

DILAZIONI

1. Qualora il contribuente versi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere, può chiedere la dilazione de pagamento del debito tributario scaturente dalla notifica dell'avviso di liquidazione e/o di accertamento, sempreché l'importo dell'avviso non sia inferiore a €300,00.
2. Per temporanea situazione di difficoltà ad adempiere può intendersi:
 - a) Precario stato di salute proprio o di uno dei componenti il nucleo familiare, ovvero qualunque altra condizione, documentabile, che impedisca lo svolgimento di una normale attività lavorativa;
 - b) Qualunque condizione economica sfavorevole, purché documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito;
 - c) Crisi aziendale dovuta ad eventi di carattere transitorio;
 - d) Trasmissione ereditaria del debito tributario;
 - e) Scadenza contemporanea di pagamenti, anche relativi a tributi e contributi.
3. La dilazione viene concessa, su richiesta motivata e debitamente documentata, da presentarsi, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine utile per il pagamento delle somme intimate con l'avviso, ed è consentita per un numero massimo di 24 rate, con un importo della singola rata non inferiore ad €50,00.
4. La richiesta di dilazione va effettuata con istanza in carta semplice e presentata al Servizio tributario competente allegandovi:
 - a) La documentazione comprovante lo stato di temporanea difficoltà ad effettuare in un'unica soluzione il pagamento delle somme intimate nell'avviso;
 - b) Copia di un valido documento di riconoscimento, firmato in calce dal contribuente;
 - c) Polizza fideiussoria o fideiussione bancaria nei casi di cui al successivo punto 5.
5. Qualora l'importo dell'avviso sia uguale o superiore ad euro 10.000,00 il contribuente deve presentare idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, che copra l'importo complessivo dell'avviso e degli interessi, ed avente scadenza un anno dopo il termine di scadenza dell'ultima rata.
Il costo della fideiussione è rimborsato al contribuente, qualora, successivamente alla sua presentazione all'ufficio, sia accertato che l'imposta non era dovuta, ovvero era dovuta in misura inferiore rispetto a quella accertata.
6. Sulle somme dilazionate si applicano gli interessi - calcolati al tasso legale vigente alla data dell'istanza - che sono riscossi unitamente al tributo ed alle scadenze previste nel provvedimento di dilazione.

7. E' ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberatoria del contribuente originario.
8. In caso di mancato pagamento , anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione, l'importo ancora dovuto è iscritto a ruolo ed è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
9. Per la dilazione di importi derivanti da avvisi già iscritti a ruolo, la richiesta va presentata all'Agente della Riscossione ed è soggetta alle disposizioni di cui la D.L. 69/93, convertito in Legge 98/2013.

ARTICOLO 46

QUESTIONARI

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, l'ufficio tributario preposto può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli, entro 60 giorni dalla richiesta, compilati e firmati.
2. L'ufficio tributario può altresì disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

ARTICOLO 47

SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento del tributo, si applica la sanzione del 30% dell'imposta dovuta, ovvero della differenza d'imposta dovuta, ovvero dell'imposta tardivamente versata.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica la sanzione amministrativa del:
 - a) 200% se la violazione si riferisce ad un solo anno;
 - b) 250% se la violazione si riferisce a due anni;
 - c) 300% se la violazione si riferisce a più di due anni.

3. In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del:
 - a) 75% se la violazione è riferita ad un periodo fino a due anni;
 - b) 100% se la violazione è riferita ad un periodo oltre i due anni.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 46, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di €500,00.

La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. In relazione al disposto del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo n.472/1997, viene individuata sproporzione tra entità del tributo e sanzione, quando l'ammontare della sanzione stessa è superiore al triplo del tributo dovuto. In tal caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo).
7. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ARTICOLO 48

RAVVEDIMENTO OPEROSO E ADEMPIMENTO SPONTANEO TARDIVO

1. Fermo restante l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/97, il contribuente, sempre che l'Ufficio non abbia già contestato o constatato la violazione o non abbia ancora iniziato le attività di verifica, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza, può provvedere all'adempimento spontaneo tardivo, oltre i termini di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/97, secondo le modalità di cui ai commi successivi.
2. E' consentita la presentazione della denuncia TARI o TASI, oltre il termine dei 90 giorni dalla scadenza, a condizione che, contestualmente, sia effettuato il pagamento del tributo dovuto per tutti gli anni d'imposta da regolarizzare e della sanzione del 30% calcolata sull'intero ammontare dovuto (tale sanzione assorbe e comprende anche la sanzione per omesso versamento), ovvero della sanzione di €12,00 qualora non sia dovuto alcun tributo o il tributo sia stato già pagato.

3. E' consentita la regolarizzazione degli omessi o parziali versamenti della TARI e della TASI, oltre il termine di un anno dalla scadenza, a condizione che il pagamento del tributo sia effettuato contestualmente al pagamento della sanzione del 10% e non risulti già iscritto a ruolo coattivo.
4. Le somme di cui ai precedenti commi, dovuti a titolo d'imposta, vanno maggiorate degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.

ARTICOLO 49

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 50, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a €12,00 per anno di imposta.

ARTICOLO 50

INTERESSI

1. Gli interessi di mora e di rimborso sono computati nella misura del 4% annuo.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi previsti per il rimborso dei tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile.

ARTICOLO 51

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica altresì, quale ulteriore istituto deflattivo del contenzioso, il regolamento Comunale, approvato con Deliberazione Consiliare n. 57 del 29/03/2000 in materia di autotutela.

ARTICOLO 52

DISPOSIZIONI TRANSITORIE TARI

1. Esclusivamente per l'anno di imposta 2014 le istanze di cui all'articolo 23, comma 4, del presente Regolamento sono prorogate al 31 ottobre 2014.
2. Esclusivamente per l'anno di imposta 2014 le istanze di cui all'articolo 26, comma 2, del presente Regolamento sono prorogate al 31 ottobre 2014.
3. Per il primo anno di applicazione della TARI (2014), la base imponibile è costituita dai dati denunciati, per le annualità precedenti, ai fini TARSU e TARES. In caso di variazioni verificatesi nel corso del 2014 restano confermate le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del presente Regolamento.
4. Per l'anno di imposta 2014 le scadenze per il pagamento del tributo sono fissate al 16 giugno, 16 agosto, 16 ottobre e 16 dicembre 2014, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2014.

ARTICOLO 53

DISPOSIZIONI TRANSITORIE TASI

1. Per il primo anno di applicazione della TASI (2014), la base imponibile per le abitazioni principali, è costituita dai dati acquisiti ai fini ICI e IMU per le annualità precedenti.
2. Per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, occupati a qualsiasi titolo da soggetti diversi dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale sull'immobile, resta fermo l'obbligo, sia per il possessore che per l'occupante, di presentare, entro il 30 giugno 2015, l'apposita dichiarazione TASI.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,

- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche, per i **Comuni con più di 5.000 abitanti**, sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)

Musei, biblioteche, Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, Associazioni e circoli vari, Parchi di divertimento e sale giochi, Parrocchie e chiese (con esclusione dei luoghi di culto)

02. Cinematografi, teatri

Cinema, teatri, Sale da convegno e da concerto

03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta

Garage, autorimesse, aviorimesse e simili, Autonoleggi, Depositi e magazzini di custodia senza alcuna vendita diretta

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

05. Stabilimenti balneari

06. Autosaloni, esposizioni

Vendita all'ingrosso e al dettaglio con esposizione di auto, moto, mobili e altro

07. Alberghi con ristorante

Alberghi, pensioni, residence e altre strutture ricettive con ristorante

08. Alberghi senza ristorante

Alberghi, pensioni, residence e altre strutture ricettive senza ristorante

09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme

Case di cura e di riposo, Comunità civili, religiose e militari, carceri

10. Ospedali

Ospedali e case di cura pubblici e privati, Cliniche e policlinici Universitari, Ambulatori ASL

11. Agenzie, studi professionali, uffici

Uffici pubblici e privati, trasporti terrestri, aerei e marittimi di passeggeri, studi medici privati, agenzie pratiche auto, di viaggio, immobiliari ecc.

12. Banche e istituti di credito

Società finanziarie, assicurazioni ecc.

13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta

14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai

15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti

16. Banchi di mercato beni durevoli

- 17. Barbiere, estetista, parrucchiere**
- 18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro)**
- 19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto**
- 20. Attività industriali con capannoni di produzione**
- 21. Attività artigianali di produzione beni specifici**
- 22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie**
- 23. Birrerie, hamburgerie, mense**
- 24. Bar, caffè, pasticceria**
- 25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)**
- 26. Plurilicenze alimentari e miste**
- 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio**
- 28. Ipermercati di generi misti**
- 29. Banchi di mercato generi alimentari**
- 30. Discoteche, night club.**

Elenco dei servizi indivisibili forniti dal Comune finanziati con la TASI.

<i>Oggetto</i>	<i>Intervento</i>
AMBIENTE	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI
	ATTREZZATURE E D.P.I.
	MANUTENZIONE SISTEMA FOGNARIO
	TUTELA DEL MARE
STRADE	MANUTENZIONE VIABILITA'
	SEGNALETICA
	ARREDO URBANO
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA
	PRONTO INTERVENTO STRADALE
EDILIZIA	MANUTENZIONE PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE (al netto della quota finanziata da imposta di soggiorno)
	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI
	SERVIZI IGIENICI CITTADINI
ANAGRAFE	SERVIZI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE (al netto delle quote finanziate dallo Stato)
	SERVIZI ELETTORALI
SICUREZZA	PROTEZIONE CIVILE
	POLIZIA MUNICIPALE (al netto della quota finanziata dai proventi del CdS)
	POLIZIA AMMINISTRATIVA
PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI	CONTRASTO ALLA POVERTA' (al netto delle quote finanziate dalla Regione e dallo Stato)
	MINORI A RISCHIO
	ASSISTENZA DOMICILIARE
COMMERCIO	MANUTENZIONI AREE MERCATALI
	CONTRIBUTI ALLO SVILUPPO DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI
	CONTRIBUTI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI